

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Dr. Arno Pichler | Dr. Benjamin Steinmair

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 11/22

Bolzano, 26.07.2022

Esterometro dal 01.07.2022 e Reverse Charge

Gentile cliente,

a partire dal 01.07.2022 entrano in vigore le nuove disposizioni già contenute nella Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020). In data 13.07.2022 l'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare in merito.

Viene abolito l'esterometro dal 2022 perché i dati delle fatture estere devono essere trasmesse utilizzando il formato delle fatture elettroniche.

Per le operazioni passive l'invio dei dati nel formato delle fatture elettroniche adempie anche all'integrazione Iva delle fatture.

Visti i tempi stretti per l'adempimento in merito (invio entro il 15. del mese successivo al ricevimento della fattura estera) siamo a chiedere i nostri gentili clienti per i quali il nostro studio provvede a inviare l'esterometro, **di farci pervenire mensilmente le fatture estere entro e non oltre il 05. di ogni mese.** Ci basta una scansione che può inviare per email alla sua contabile.

Dati da trasmettere	Dati delle operazioni transfrontaliere (operazioni da o verso soggetti esteri). Da trasmettere allo SDI tramite fattura elettronica <ul style="list-style-type: none">del tipo TD01, TD06, TD24 per le vendite edel tipo TD17, TD18, TD19 per gli acquisti.	
Inizio del nuovo obbligo	Per le operazioni effettuate e ricevute dal 01.07.2022	
Operazioni escluse	Non è richiesto l'invio dei dati per le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none">Operazioni con bolleta doganaleOperazioni certificate da fattura elettronicaAcquisti di beni o servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia di importo inferiore a 5.000€ (per singola operazione). Es. fatture Hotel/Ristorante estero.	
Termini di invio fattura	Operazione transfrontaliera in acquisto	Entro il 15° del mese successivo al ricevimento della fattura estera per le operazioni UE

elettronica/ esterometro		Entro il 15° del mese successivo all'effettuazione dell'operazione per le operazioni extra-UE
	Operazione transfrontaliera in vendita	Entro i normali termini di emissione delle fatture o corrispettivi (in generale 12 giorni dalla data fattura)
Sanzioni	Sanzione pari a 2€ per ogni fattura non o trasmessa erroneamente fino ad un massimo mensile di 400€. Se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte alla metà.	

1.1.1 Operazioni attive

Le operazioni attive da comunicare con il nuovo esterometro sono unicamente quelle non già emesse con fattura elettronica.

Siccome la maggior parte dei soggetti obbligati emettono le fatture elettroniche anche per le vendite ai soggetti esteri, l'esterometro per le operazioni attive non è da fare.

Restano da comunicare le fatture cartacee emesse per la vendita di beni e servizi a soggetti privati esteri, che sono da comunicare mediante il sistema **dell'One Stop Shop (OSS)**.

1.1.2 Operazioni passive

Gli acquisti da soggetti UE ed extra-UE sono da comunicare con il nuovo esterometro, trasmettendo i dati nel formato della fattura elettronica **entro il 15. del mese successivo al ricevimento della fattura estera (per le operazioni UE) ovvero l'effettuazione dell'operazione (per le operazioni extra-UE)**.

L'invio dei dati per l'esterometro in generale adempie anche all'obbligo di integrazione ai fini Iva delle fatture estere, pertanto con un invio di dati si adempie sia alla comunicazione ai fini dell'esterometro che all'integrazione della fattura ai fini iva.

Sono escluse dalla comunicazione le seguenti operazioni:

- operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale;
- operazioni per le quali è stata ricevuta una fattura elettronica
- operazioni di acquisto di beni o servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia (ai sensi degli art. 7 a 7-octies DPR 633/72) di importo non superiore a 5.000€ per singola operazione.

L'ultimo punto sono quelle fatture estere che contengono l'Iva del paese estero, in quanto territorialmente rilevanti all'estero. Per esempio, fatture per vitto ed alloggio, rifornimenti di benzina, gli acquisti fatti e consegnati all'estero.

Per quanto riguarda il contenuto della comunicazione **devono essere comunicati i dati indicati nella fattura**, incluso la natura, la qualità e quantità dei beni e servizi. Per semplificare questo adempimento l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che basta indicare le seguenti diciture: la parola "beni" o "servizi" e

trattasi di cessione mista, le parole "beni e servizi", rinviando alla descrizione contenuta nella fattura estera.

La comunicazione dei dati per l'esterometro è da fare con i seguenti codici documento:

- TD17 per gli acquisti di servizi dall'estero, sia UE che extra-UE;
- TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni dall'estero;
- TD19 per gli acquisti di beni che si trovano già in Italia da parte di soggetti esteri.

1.1.3 Adempimento Reverse Charge

Le fatture di acquisto da soggetti esteri devono essere integrate (UE) o autofatturate (extra-UE) per assolvere gli obblighi Iva in Italia.

Questi obblighi ai fini del Reverse Charge restano comunque assolvibili in modo cartaceo/analogico, vale a dire nulla cambia con l'introduzione del nuovo adempimento relativo all'esterometro.

La trasmissione dei file xml del tipo TD17, TD18, TD19 consente comunque anche di assolvere all'obbligo di integrazione/autofatture ex art. 17, c. 2, DPR 633/72.

Le fatture estere ricevute devono essere anche conservate ai sensi della legge, **a questo obbligo si può adempiere in due modi:**

- invio del documento xml TD17/TD18/TD19 per adempiere sia all'esterometro che all'integrazione/autofattura e **conservazione analogica** della fattura ricevuta cartacea;
- invio del documento xml TD17/TD18/TD19 per adempiere sia all'esterometro che all'integrazione/autofattura allegando un pdf della fattura estera, in questo modo viene **conservata elettronicamente**.

Anche l'integrazione delle fatture con **reverse charge interno** (lavori di completamento nell'edilizia, acquisti di pc e tablet ecc) può essere fatta elettronicamente inviando un documento del tipo TD16. Anche questo adempimento continua comunque ad essere possibile in modo cartaceo/analogico.

1.1.4 Guida Agenzia delle Entrate

Una guida alla compilazione delle fatture elettroniche con i nuovi codici è messa a disposizione al seguente link: [Guida AdE Fattura elettronica](#) 1.7 del 15.07.22.

Si consiglia di visionare il sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica> per eventuali aggiornamenti.

Cordiali saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll